

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, COORDINATO E CONTINUATIVO**

**PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**PROGETTO “SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE –  
SAI ANNUALITÀ 2023-2025” CUP D51J22000380001”  
(COD. PROG. 250)**

Con la presente scrittura privata,

**TRA**

Cittalia - Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza (d'ora in avanti denominata “Cittalia” o in alternativa la “Committente”) con sede legale in Roma, alla Via dei Prefetti n. 46, C.F. e P. Iva 08689441007, in persona del Direttore, Luca Pacini, nato a Calenzano (FI) il 30.05.1959, C.F. PCNLCU59E30B406R, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione con delibera del 26 febbraio 2015 ;

**E**

il/la dott./ssa \_\_\_\_\_ nata/o \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e ivi residente in \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nel seguito per brevità anche il/la “Collaboratore/trice”,

di seguito congiuntamente denominate anche le “Parti”

**PREMESSO CHE**

- a) Cittalia rappresenta lo strumento appositamente creato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) al fine di promuovere e coordinare programmi, progetti in tema di welfare, inclusione sociale e politiche migratorie, volti in particolare ad accompagnare le amministrazioni comunali nella definizione di politiche di attuazione sui territori dei processi di inclusione/integrazione specialmente rivolti alle persone a rischio di emarginazione sociale;
- b) Cittalia ha sottoscritto, in data 23 dicembre 2022, una Convenzione con l'ANCI per il proseguimento della cooperazione con l'Associazione nella gestione del Servizio Centrale - istituito dall'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n.39 *ss.mm.ii.*, introdotto dall'art.32 della legge 30 luglio 2002 n.189 - per il triennio 2023-2025, per il miglioramento del complessivo sistema di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, in quanto rientrante tra le proprie attività istituzionali (d'ora in avanti denominato anche solo il “Progetto”);
- c) considerata la complessità e delicatezza delle attività surriferite, la Committente, al fine di poter compiutamente e debitamente adempiere agli impegni presi con la citata Convenzione, e per essere, quindi, adeguatamente e professionalmente supportata nella realizzazione di alcuni tra gli obiettivi previsti nella Convenzione medesima e, segnatamente, nella realizzazione di quella parte di attività progettuali rappresentate al punto B dell'Allegato B alla citata Convenzione, cui non riesce a far fronte col personale in servizio, ha necessità di

- avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, di elevata specializzazione professionale, esperti in ambito economico finanziario al fine di supportare il Servizio Centrale nell'attività di monitoraggio amministrativo dei servizi di accoglienza integrata nei progetti SAI (per il prof. 1)/ Esperti in materia di accoglienza e di presa in carico di richiedenti e/o titolari di protezione e minori stranieri non accompagnati, al fine di supportare il Servizio Centrale nell'attività di monitoraggio qualitativo dei servizi di accoglienza integrata nei progetti SAI (per il prof. 2);
- d) come previsto dall'art. 7 del “*Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato*”, adottato dal Consiglio di Fondazione in data 23 dicembre 2019, Cittalia ha avviato una procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione da rendersi sul territorio nazionale, mediante pubblicazione, in data 19 gennaio 2023, di apposito Avviso Pubblico sul proprio sito web [www.cittalia.it](http://www.cittalia.it) – sez. “Amministrazione trasparente”;
- e) in particolare, nel predetto Avviso venivano individuati due Profili di interesse:  
Profilo 1): Esperti in ambito economico finanziario al fine di supportare il Servizio Centrale nell'attività di monitoraggio amministrativo dei servizi di accoglienza integrata nei progetti SAI;  
Profilo 2): Esperti in materia di accoglienza e di presa in carico di richiedenti e/o titolari di protezione e minori stranieri non accompagnati, al fine di supportare il Servizio Centrale nell'attività di monitoraggio qualitativo dei servizi di accoglienza integrata nei progetti SAI;
- f) all'esito della procedura di selezione, la Committente ha individuato il/la dott./ssa ....., nato/a a ..... il ..... e residente in ..... Via ..... n. ...., CF: ....., quale candidato/a idoneo/a per il Profilo X) richiesto dall'Avviso Pubblico;
- g) il/la dott./ssa \_\_\_\_\_, ha maturato un'esperienza significativa in materia di \_\_\_\_\_, ed è in possesso di competenze specialistiche di grado elevato, acquisite attraverso un adeguato percorso formativo oltre che mediante la qualificata attività professionale svolta concretamente;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) il/la dott./ssa \_\_\_\_\_, ha manifestato a Cittalia la propria volontà e disponibilità a svolgere le attività/prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun vincolo di subordinazione, eterodirezione, eterorganizzazione e/o controllo da parte della Committente e/o del suo personale dipendente, e di rigido e/o prefissato orario di lavoro, fermo rimanendo il necessario coordinamento con la Committente e con la sua struttura;
- b) è esclusivo interesse delle Parti stipulare un contratto di lavoro autonomo contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;

Tutto ciò premesso e considerato, in esecuzione ed attuazione di accordi verbali intercorsi, tra le Parti, nella libera e reciproca capacità contrattuale che mutuamente si riconoscono, si conviene, di comune accordo, di stipulare un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del C.C. e dell'art.409, n. 3 C.P.C.

Il/la dott./ssa \_\_\_\_\_ si impegna a fornire la propria collaborazione coordinata e continuativa in favore di Cittalia, svolgendo attività di natura autonoma, ancorché coordinata e continuativa, secondo gli accordi e le condizioni di seguito descritte.

## **1) VALORE DELLE PREMESSE, DEI CONSIDERATA E DEGLI ALLEGATI**

1.1. Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **2) OGGETTO**

2.1. Il presente incarico, da svolgersi in forma autonoma, sebbene coordinata e continuativa, ha ad oggetto l'attività di monitoraggio della documentazione amministrativa inerente i servizi di accoglienza integrata erogati dagli Enti locali della Rete SAI (*per il Profilo 1*)/l'attività di monitoraggio qualitativo in loco e da remoto dei progetti SAI (*per il profilo 2*), verificandone, con n. 4 visite mensili suddivise in loco e da remoto (pari a n. 48 visite annue), la corrispondenza con quanto previsto dalle Linee Guida del SAI allegate al Decreto Ministeriale vigente. Tale attività comporterà:

- a) Istruttoria pre-missione (consultazione della banca dati SAI e clouds aziendali);
- b) Tracciamento di tutte le fasi del monitoraggio nella sezione della banca dati dedicata, anche attraverso la compilazione di una check-list che comporta una valutazione automatizzata (sulla base di parametri già predefiniti dal Servizio Centrale) e redazione di sintetici report di visita;
- c) Completamento degli adempimenti, menzionati al punto precedente, da inviare entro 15gg lavorativi dallo svolgimento della visita, ferma restando la presa in carico da parte del Servizio Centrale anche delle eventuali criticità giuridico-amministrative ai fini della validazione e invio ai Progetti;
- d) Archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale entro 10 giorni lavorativi dallo svolgimento della visita;
- e) Solo nel caso in cui il report di visita predisposto dall'esperto contenga richieste di chiarimenti al Progetto, l'esperto dovrà verificare ed esaminare la documentazione ricevuta in riscontro alle richieste rilevate, con predisposizione e invio dell'esito del riscontro al Servizio Centrale, entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione da parte del Progetto ed eventualmente dar seguito, nei medesimi termini, ad ulteriori richieste di chiarimento.  
Si specifica che, in ogni caso, il termine per l'invio dell'esito del riscontro non può superare i n. 90 giorni dalla data di invio del report sintetico di visita al Servizio Centrale;
- f) Redazione di un Report bimestrale sullo stato d'avanzamento dell'attività assegnata, secondo il modello allegato *sub x* e il suo eventuale aggiornamento;
- g) Partecipazione alla formazione nonché alle riunioni periodiche di raccordo e aggiornamento sia in sede che in videoconferenza.

In fine potranno essere richieste altre attività di consulenza e/o inventiva strettamente connesse e complementari alle precedenti.

Si specifica che la visita di monitoraggio si intende completata esclusivamente quando sono state effettuate tutte le attività di cui alle precedenti lettere da a) ad e) nelle modalità e nei tempi previsti dal presente contratto.

Per "visita in loco" si intende il monitoraggio completo di un Progetto SAI che prevede il seguente impegno: organizzazione della visita, verifica in loco, restituzione dei risultati della visita.

Per "visita da remoto" si intende: organizzazione della visita, verifica a distanza attraverso piattaforma telematica (ad es. Teams) con i referenti di progetto e restituzione dei risultati della visita.

Il/La Collaboratore/trice dovrà occuparsi, in raccordo con l'Ufficio Assistenza e Monitoraggio/l'Ufficio Rendicontazione della Divisione Servizio Centrale di Cittalia seppure in gestione autonoma, di tutti gli adempimenti che riguardano l'organizzazione e il completamento del monitoraggio, come da vademecum che sarà fornito dal Responsabile del predetto Ufficio di Cittalia il cui nominativo è declinato al successivo punto 3.4.

2.2 La collaborazione dovrà essere prestata a regola d'arte applicando la diligenza e professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard di mercato e/o professionali. In particolare, è convenuta come condizione essenziale dell'accordo la qualità delle attività rese alla Committente e la loro conformità alle specifiche tecniche concordate.

### **3) MODALITA' DI ESECUZIONE**

3.1. Il/la Collaboratore/trice si obbliga a prestare la propria attività lavorativa con modalità coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per l'intera durata del contratto. Il/la Collaboratore/trice svolgerà, pertanto, la propria prestazione senza alcun vincolo di orario, in totale autonomia organizzativa ed operativa, secondo le indicazioni di carattere generale indicate dalla Committente. Le modalità di coordinamento sono, pertanto, stabilite «di comune accordo» tra le Parti, ferma restando l'autonomia del/la Collaboratore/trice nell'organizzare l'attività lavorativa.

3.2. Si ribadisce che è escluso, per esplicita volontà delle Parti, ogni vincolo di subordinazione, escludendo che il/la Collaboratore/trice sia soggetto/a a qualsivoglia potere organizzativo, disciplinare e gerarchico e dovendo lo/a stesso/a attenersi solamente alle direttive programmatiche di massima della Committente, indirizzate al compimento del migliore risultato progettuale.

L'autonomia del/la Collaboratore/trice è funzionale alla realizzazione del predetto risultato. In tale ambito, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità è rimessa all/la Collaboratore/trice ma lo/a stesso/a deve svolgere la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative della Committente.

La Committente si riserva la possibilità di fornire delle direttive al/la Collaboratore/trice nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo/a.

3.3. Il/la Collaboratore/trice si obbliga a fornire le prestazioni oggetto del presente accordo con lavoro prevalentemente personale; intendendosi con ciò prevalente il suo apporto specialistico-professionale rispetto a mezzi e strumenti utilizzati, ma anche la possibilità a che lo/a stesso/a possa fruire dell'ausilio di altri soggetti e/o farsi assistere e/o coadiuvare, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio e spese, da personale di sua fiducia, fermo rimanendo il prevalente apporto ed esclusiva responsabilità nei confronti di Cittalia.

3.4. Qualora il/la Collaboratore/trice, nell'attuazione dell'attività lavorativa cui è preposto/a, ravvisasse o riscontrasse difficoltà operative di qualsiasi tipo, dovrà darne immediata comunicazione alla Responsabile dell'Ufficio Assistenza e Monitoraggio/l'Ufficio Rendicontazione della Committente, dott. \ssa \_\_\_\_\_.

3.5. Per esclusive esigenze del/la Collaboratore/trice e nei limiti in cui lo riterrà opportuno, lo/a stesso/a potrà usufruire della struttura organizzativa e logistica di Cittalia i cui locali resteranno aperti dal lunedì al venerdì dalle h. 9:00 alle h. 18:00, senza dover assicurare una frequenza o rispettare un orario di lavoro prefissato. Allorquando il/la Collaboratore/trice decidesse di essere presente negli uffici di Cittalia, avrà inoltre la possibilità, ove necessaria all'esecuzione delle attività affidategli/le, di utilizzare una postazione, anche di uso comune, munita di attrezzature e strumentazioni (es. PC, telefono, stampante, fax, account Cittalia su piattaforma web, e-mail, ecc...) il cui corretto funzionamento sarà assicurato dalla Committente. In caso di presenza del/la Collaboratore/trice nei locali della Committente, ai soli fini di sicurezza sul

lavoro, segnalerà detta circostanza al succitato Responsabile di Cittalia. La presenza del/la Collaboratore/trice nei locali della Committente e/o l'utilizzo di mezzi e strutture messi a disposizione dello/a stesso/a è strettamente limitata e finalizzata alla esecuzione delle attività commissionate ed al conseguimento dei relativi risultati.

3.6. Il/La Collaboratore/trice, inoltre, si impegna a:

- partecipare alla formazione e alle riunioni periodiche di raccordo e aggiornamento;
- non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Committente, nel rispetto di quanto previsto da legge e dal presente contratto;
- mantenere l'assoluto riserbo su tutte le notizie che apprenderà sulla Committente nel corso del rapporto.

3.7. Il/la Collaboratore/trice è tenuto/a altresì ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti e informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

#### **4) MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE VISITE**

4.1. Il Responsabile dell'Ufficio Assistenza e Monitoraggio/l'Ufficio Rendicontazione di cui al precedente art. 3.4 assegnerà le visite su una programmazione semestrale in coerenza con la programmazione semestrale condivisa con il Ministero dell'Interno (decorrente dall'inizio di ogni anno solare). In conformità al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 di Cittalia, le visite, su tutto il territorio nazionale, saranno assegnate dopo un'attenta valutazione in merito ad eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, tenendo conto altresì del principio di rotazione. L'assegnazione delle visite potrebbe subire delle variazioni in corso d'opera sulla base di esigenze specifiche.

4.2. Nell'ambito della gestione autonoma che caratterizza l'attività del/la Collaboratore/trice, quest'ultimo/a può svolgere le visite organizzando la calendarizzazione delle stesse sulla base della programmazione semestrale assegnatagli (per un totale di almeno 24 visite per semestre). Il/La Collaboratore/trice dovrà raccordarsi con la Responsabile dell'Ufficio Assistenza e Monitoraggio /la Responsabile dell'Ufficio Rendicontazione della Divisione Servizio Centrale di Cittalia anche per quanto concerne la realizzazione di quelle visite di monitoraggio che dovranno essere svolte congiuntamente con un profilo amministrativo/qualitativo del Servizio Centrale.

4.3. Qualora in sede di visita di monitoraggio emergano criticità riconducibili a quanto previsto dal DM di riferimento, il/la Collaboratore/trice dovrà anticipare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio la criticità emersa.

4.4. Infine, nel caso in cui nel corso di una visita di monitoraggio emergano incidentalmente elementi estranei alle attività oggetto di monitoraggio, il/la Collaboratore/trice dovrà darne pronta comunicazione, per mezzo del Responsabile dell'Ufficio, al Servizio Centrale il quale provvederà agli eventuali relativi adempimenti.

#### **5) COMPENSO DELLA PRESTAZIONE**

5.1. Quale corrispettivo per l'attività prestata, la Committente corrisponderà al/la Collaboratore/trice un compenso massimo di € 46.500,00 (euro quarantaseimilacinquecento/00), per l'intera durata del presente contratto, pari ad un compenso annuale di € 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), che verrà riparametrato sull'effettivo periodo.



Il suddetto compenso è onnicomprensivo di ogni controprestazione del/la Collaboratore/trice e copre la realizzazione dell'opera e, quindi, tutte le attività che saranno svolte in esecuzione di questo contratto e degli obblighi con esso assunti da parte del/la Collaboratore/trice.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il suddetto compenso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro previsto per realizzare l'opera e tiene conto delle condizioni medie di mercato per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.

5.3. Le ulteriori spese vive, ad es. di viaggio, vitto, alloggio, cancelleria e/o copisteria relative ad acquisto di toner, carta, servizio di stampa e fotocopiatura, che il/la Collaboratore/trice motiverà di dover eventualmente sostenere per ragioni direttamente collegate all'incarico, potranno essere allo stesso riconosciute purché previamente e formalmente autorizzate dal citato Responsabile d'Ufficio della Committente, secondo quanto indicato al successivo art. 7. Si specifica, inoltre, che al/la Collaboratore/trice saranno fornite una scheda telefonica e una chiavetta internet. Si specifica, inoltre, che al/la Collaboratore/trice saranno fornite una scheda telefonica e una chiavetta internet, mentre sarà di competenza del/la Collaboratore/trice essere in possesso della ulteriore dotazione informatica, la quale ricomprende computer e/o tablet e/o smartphone, etc nonché la connessione wifi, in caso di visite a distanza, necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5.4. La responsabilità per il pagamento di qualsivoglia imposta o tassa che sia a carico del/la Collaboratore/trice per effetto del presente contratto, resterà esclusivamente di pertinenza di quest'ultimo/a.

## **6) MODALITA' DI PAGAMENTO**

6.1. L'importo verrà liquidato, e sarà corrisposto sulla base di un prospetto paga, così come definito dalla legge 342/2000, in materia di assimilazione fiscale. In particolare, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo e a corpo, come determinato al precedente punto 4), verrà normalmente e salvo variazioni, corrisposto al/la Collaboratore/trice mediante bonifico bancario, previa verifica sulle attività commissionate, validate dal Responsabile dell'Ufficio di cui al precedente art. 3.4, nei seguenti termini e modalità:

### **Per l'anno 2023:**

- a)** entro 15 gg dalla firma del contratto sarà corrisposta un'anticipazione di € 1.860,00 (euro milleottocentosessanta/00), di cui € 620,00 (euro seicentoventi/00) quale indennità forfetaria per la formazione e le riunioni periodiche di raccordo e aggiornamento ed € 1.240,00 (euro milleduecentoquaranta/00) quale anticipo su n. 4 visite di monitoraggio;
- b)** entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al primo, sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita perfezionata entro la fine del mese precedente, con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale. Resta inteso che l'erogazione dei pagamenti successivi all'anticipo avverrà al superamento dell'importo delle n. 4 visite già erogate;
- c)** saldo: al 10 gennaio 2024 sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita perfezionata entro il 31 dicembre 2023 con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale.

### **Per l'anno 2024:**

- a)** al 10 gennaio sarà corrisposta un'anticipazione di € 1.860,00 (euro milleottocentosessanta/00), di cui € 620,00 (euro seicentoventi/00) quale indennità forfetaria per la formazione e le riunioni periodiche di raccordo e aggiornamento ed € 1.240,00 (euro milleduecentoquaranta/00) quale anticipo su n. 4 visite di monitoraggio;

- b)** entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al primo, sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita perfezionata, entro la fine del mese precedente, con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale. Resta inteso che l'erogazione dei pagamenti successivi all'anticipo avverrà al superamento dell'importo delle n. 4 visite già erogate;
- c)** saldo: al 10 gennaio 2025 sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita perfezionata entro il 31 dicembre 2024 con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale.

**Per l'anno 2025:**

- a)** al 10 gennaio sarà corrisposta un'anticipazione di € 1.860,00 (euro milleottocentosessanta/00), di cui € 620,00 (euro seicentoventi/00) quale indennità forfetaria per la formazione e le riunioni periodiche di raccordo e aggiornamento ed € 1.240,00 (euro milleduecentoquaranta/00) quale anticipo su n. 4 visite di monitoraggio;
- b)** entro il giorno 10 di ciascun mese successivo al primo, sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita perfezionata, entro la fine del mese precedente, con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale. Resta inteso che l'erogazione dei pagamenti successivi all'anticipo avverrà al superamento dell'importo delle n. 4 visite già erogate;
- c)** saldo: al 10 gennaio 2026 sarà corrisposta una somma pari ad € 310,00 (euro trecentodieci/00) per ciascuna visita effettuata entro il 12 dicembre e perfezionata entro il 31 dicembre 2025, con la compilazione della check list, l'invio al servizio centrale del relativo report sintetico di visita e l'archiviazione della documentazione utilizzata per il monitoraggio nel cloud aziendale.

Qualora i monitoraggi svolti nel periodo di riferimento non si possano perfezionare per insufficienza di tempo utile a completare gli adempimenti conseguenti, il pagamento slitterà al mese successivo.

Ad ogni modo per l'ultima annualità, il/la Collaboratore/trice dovrà aver svolto tutte le visite annuali afferenti al proprio contratto entro e non oltre il 12 dicembre 2025 e averle perfezionate entro il 31 dicembre 2025, in caso contrario verranno espunte dall'oggetto dell'incarico e non daranno luogo ad alcun compenso e/o rimborso spese.

6.2 Resta inteso che l'erogazione del compenso è subordinata al positivo esito della suddetta verifica nonché della conformità delle prestazioni svolte alle previsioni del Progetto e della Convenzione citati in premessa.

6.3. Il compenso all'atto della liquidazione sarà assoggettato a ritenute fiscali ex art. 24 DPR 29/09/1973 n.600, a ritenute previdenziali Inps di cui alla Legge 335/1995 e assicurative Inail.

6.4. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo del compenso concordato al punto 4) del presente contratto, è comprensivo di tutto quanto spettante al/la Collaboratore/trice il/la quale non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale esterna alla natura del presente rapporto di collaborazione.

6.5. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscalmente posti a proprio carico, la Committente si impegna a rispettare ed applicare le norme di legge che regolano le collaborazioni coordinate e continuative.

6.6. Il/La Collaboratore/trice dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel Comune di \_\_\_\_\_ e di avere diritto alle detrazioni d'imposta IRPEF per eventuali carichi di famiglia così come indicato nell'apposito modulo di dichiarazione, che s'impegna a consegnare alla

Committente entro dieci giorni dalla stipula di questo contratto. In difetto saranno riconosciute dalla Committente le sole detrazioni personali spettanti al/la Collaboratore/trice per le spese di produzione del reddito.

6.7. Ai fini previdenziali, la Committente si impegna a determinare e versare all'Inps il contributo previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nella misura vigente per legge, compresa l'aliquota aggiuntiva sulla parte di reddito non superiore al massimale di reddito, per i collaboratori non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria, di cui 1/3 (un terzo) a loro carico, da trattenere all'atto del pagamento del compenso.

E' facoltà del/la Collaboratore/trice richiedere per iscritto, ove già coperto da altra posizione previdenziale, la riduzione della predetta contribuzione nei limiti di legge.

## **7) RIMBORSI SPESE**

7.1. Per le spese di cancelleria e/o copisteria che il/la Collaboratore/trice sosterrà per le esigenze dell'incarico, previe intese con il Responsabile dell'Ufficio Assistenza e Monitoraggio/l'Ufficio Rendicontazione, sarà riconosciuto il rimborso "a piè di lista" dietro presentazione delle ricevute e/o scontrini fiscali parlanti da rendicontare mensilmente secondo l'allegato modello "Rimborso cancelleria".

7.2. Per le spese di mobilità, il rimborso "a piè di lista", da richiedere mediante il modello "Resoconto spese" allegato al presente incarico, prevede che ogni spesa sostenuta dal/la Collaboratore/trice debba essere tassativamente supportata da adeguati giustificativi (in particolare, nel caso di biglietti aerei è necessario includere le carte d'imbarco), da consegnare in originale all'Ufficio Amministrativo. La presentazione delle richieste di rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il 2 del mese successivo.

7.3. I giustificativi, se nominativi, devono essere intestati a nome del/la Collaboratore/trice. Non sono ammissibili giustificativi intestati a Cittalia.

7.4. Sono ammissibili solo gli scontrini fiscali "parlanti", cioè quelli in cui siano esplicitati i beni e servizi acquistati.

7.5. I mezzi di trasporto previsti sono:

- aereo classe turistica;
- treno 2<sup>a</sup> classe;
- auto a noleggio, se preventivamente autorizzate, di categoria economica o compatta;
- metropolitane, autobus, servizi di trasporto collettivo da e per gli aeroporti e gli altri mezzi in regolare servizio di linea.

7.6. L'utilizzo del taxi, o del noleggio auto deve essere limitato al caso in cui non sia possibile il ricorso ai mezzi pubblici o in caso di reale impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente il luogo di destinazione prefissato.

7.7. Il noleggio auto, alle condizioni citate, nonché l'utilizzo dell'autovettura propria deve essere sempre preventivamente autorizzato.

7.8. Il rimborso delle spese di taxi è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra da parte degli uffici che potrà essere applicata solo in presenza di adeguata nota di motivazione da parte del Richiedente. In ogni caso, per il trasporto *Da e Per* l'Aeroporto di Fiumicino, qualora non sia possibile ricorrere a mezzi di trasporto pubblico, le spese di taxi saranno riconosciute nel limite massimo relativo alla tariffa vigente per la tratta Fiumicino/Roma Centro. Le ulteriori spese di taxi non potranno in ogni caso essere rimborsate per un importo maggiore di € 25,00 al giorno.

7.9. Alle condizioni di cui sopra, può essere riconosciuto in alternativa, restando ad esclusivo carico del/la Collaboratore/trice ogni e qualsiasi responsabilità in proposito, l'utilizzo



dell'autovettura propria. In tal caso dovrà essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso dell'auto, il modello ed il numero di targa. Il rimborso spese sarà pari ad € 0,35 per ogni km percorso, sempre al lordo di ritenute ed oltre eventuale IVA, previa presentazione del relativo calcolo con motivazioni e dati di specificazione. Il computo dei chilometri per il rimborso dovrà essere effettuato attraverso il sito [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) e verrà verificato dall'Amministrazione di Cittalia.

7.10. Le spese saranno comunque rimborsate entro i seguenti limiti massimi:

- per colazione non compresa in albergo e pranzo, fino ad € 35,00;
- per cena, fino ad € 30,00;
- per camere d'albergo all'estero e nei capoluoghi di regione, fino ad € 140,00 sulla base delle tariffe disponibili così come verificate dall'ufficio viaggi;
- per camere d'albergo dovunque in Italia esclusi i capoluoghi di regione, fino ad € 120,00 sulla base delle tariffe disponibili così come verificate dall'ufficio viaggi.

7.11. Le spese sostenute per telefonate o fax di carattere privato e per gli extra in generale, effettuate all'interno delle strutture ospitanti, saranno decurtate.

7.12. E' facoltà del/la Collaboratore/trice richiedere la prenotazione di biglietti e voucher all'indirizzo [ufficioviaggi@cittalia.it](mailto:ufficioviaggi@cittalia.it) secondo le indicazioni che verranno fornite successivamente. Si rappresenta che le richieste al suddetto Ufficio per l'acquisto dei biglietti del treno e degli Hotel dovranno pervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla partenza; mentre per i biglietti aerei la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla partenza, salvo emergenze debitamente motivate.

## **8) DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO**

8.1. Il contratto avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ al 31/12/2025 per la durata di \_\_\_ (\_\_\_) mesi circa e cesserà inderogabilmente senza obbligo di particolari formalità. Le Parti escludono espressamente la possibilità del rinnovo tacito del contratto a scadenza.

8.2. Il/la Collaboratore/trice dovrà dare pronta e documentata notizia alla Committente degli eventi sospensivi del rapporto secondo le fattispecie di cui al 1° e 2° comma, dell'art. 14, l.n. 81/2017 (gravidanza, maternità, malattia ed infortunio), per l'applicazione di quanto dalla stessa Legge indicato.

8.3. Entrambe le Parti possono recedere dal contratto per giusta causa e con le modalità dalla stessa necessitate.

8.4. Le Parti convengono, inoltre, che l'apposizione del termine al presente contratto non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà della Committente di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell'art. 2227 e/o 2237 c.c. e del/la Collaboratore/trice ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 2237 c.c.

8.5. E' possibile, per entrambe le Parti, recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine, con un preavviso pari a 15 giorni, dandone comunicazione a mezzo racc. a/r o pec.

8.6. In caso di recesso anticipato la Committente sarà tenuta esclusivamente al pagamento, in favore del/la Collaboratore/trice, del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso e delle spese eventualmente sostenute.

## **9) CONDIZIONE RISOLUTIVA DELL'EFFICACIA**

9.1. Le Parti, inoltre, stabiliscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto è funzionalmente collegato al Progetto e che, pertanto, nella denegata ipotesi in cui il Progetto medesimo per un qualsiasi motivo dovesse interrompersi e/o venir meno anticipatamente, il contratto perderà efficacia senza che il/la Collaboratore/trice possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento dei danni.

## **10) DIRITTI DI PROPRIETA' DELLE OPERE INTELLETTUALI**

10.1. Considerato quanto previsto al precedente punto 2) e, quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 l.n. 81/2017, la Committente rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale insistenti sui risultati delle attività svolte dal/la Collaboratore/trice in esecuzione di questo contratto, per cui ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio con la menzione dell'opera creata dal/la Collaboratore/trice e del suo nome in qualità di autrice/tore

10.2. Il/la Collaboratore/trice assicura il rispetto di eventuali diritti d'autore e/o brevetti incidenti sui prodotti/programmi impiegati per l'espletamento delle attività che andrà a svolgere in esecuzione di questo contratto, inoltre, manleva espressamente la Committente e/o suoi aventi causa, contro qualsiasi azione eventualmente da terzi promossa nei loro confronti per violazione di proprietà intellettuale e/o di diritti d'autore, impegnandosi a sostenere ogni relativo onere di difesa.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che le suddette disposizioni sulla proprietà intellettuale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto.

## **11) INFORTUNI, MALATTIE E MATERNITA'**

11.1. Per le tutele nei casi di infortunio, malattia e maternità, si rinvia alla normativa di legge in materia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, l.n. 81/2017, la gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano in ogni caso l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza il pagamento da parte della Committente del relativo compenso, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse della Committente.

## **12) TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO AZIENDALE**

12.1. Per l'attività che, a libera scelta del/la Collaboratore/trice, comporti la propria presenza presso la sede della Committente, quest'ultima si impegna a fornirgli informativa relativa ai rischi del lavoro, ed a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008.

12.2. Il/la Collaboratore/trice si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

## **13) OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE – TRASPARENZA**

13.1. Al presente incarico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di comportamento (di seguito solo "Codice") e al "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025" (di seguito anche "PTPCT") adottati da CITTALIA che, seppur non materialmente allegati, il/la Collaboratore/trice dichiara di conoscere avendone preso visione sul sito [www.cittalia.it](http://www.cittalia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali" e "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione".

13.2. Il/la Collaboratore/trice, pertanto, si impegna ai fini degli adempimenti di cui al presente incarico ad operare in assoluta conformità alle prescrizioni contenute nel Codice e nel PTPCT rispettandole per quanto di propria competenza, senza porre in essere atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle stesse. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Codice e al PTPCT potrà comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte di CITTALIA, salve le eventuali azioni per accertare eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

#### **14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

14.1. I dati personali forniti vengono acquisiti nell'ambito del presente contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"). I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del contratto nonché successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge così come da informativa allegata al presente contratto. Il/la Collaboratore/trice si impegna a prendere visione dell'informativa allegata sub 2) al presente contratto ed a sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati, pena la nullità del contratto.

14.2 Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al GDPR sopra citato con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

#### **15) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

15.1. Il/la Collaboratore/trice dichiara espressamente che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a specifici albi, ruoli od elenchi professionali. Il/la Collaboratore/trice a tal fine dichiara espressamente di non essere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, iscritto/a ad alcun albo, ruolo od elenco impegnandosi fin d'ora a comunicare alla Committente qualsiasi variazione in merito.

15.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le forme di coordinamento previste per l'esecuzione di questo contratto, non sono tali da pregiudicare l'autonomia del/la Collaboratore/trice nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

#### **16) ALTRE CONDIZIONI**

16.1. Il/La Collaboratore/trice dichiara espressamente di non essere soggetto ad IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Committente per consentire la corretta iscrizione ai fini previdenziali nella gestione separata INPS. La Committente si obbliga agli adempimenti di copertura INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### **17) CLAUSOLE NULLE, MODIFICHE E/O CERTIFICAZIONE**

17.1. Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le Parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

17.2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

17.3. Le Parti possono richiedere alle Commissioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 276/2003 la certificazione dello stesso.

#### **18) CLAUSOLA ARBITRALE E FORO COMPETENTE**

18.1. In caso di avvenuta certificazione del presente contratto, le Parti concordemente stabiliscono che, qualora nascessero divergenze al momento dell'attuazione di quanto sin qui pattuito, ovvero controversie, ove non fosse possibile giungere ad una transazione amichevole,

le Parti medesime si rivolgeranno alla Commissione di certificazione che ha certificato il presente contratto, in funzione di Camera Arbitrale ai sensi del comma 13 dell'art.31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

18.2 In caso di non avvenuta Certificazione del presente contratto e di conseguente non applicazione del precedente punto, per ogni eventuale controversia legale il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

### **19) CLAUSOLA DI RINVIO**

19.1. Per tutto quanto qui non espressamente stabilito e pattuito, le Parti rinviando alle disposizioni di legge applicabili ai rapporti previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. (con esclusione di quelli ex artt. 2094 e ss. c.c. ed art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015), a quanto previsto dagli artt. 2222 e ss. c.c.; nonché, per la parte applicabile, quanto previsto nel Capo I della l. n. 81/2017 ed infine alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ed alle disposizioni di cui al D.P.R. 600/73.

Il presente contratto viene letto approvato e sottoscritto dalle Parti in calce allo stesso. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa, quindi, non trovano applicazione gli artt.1341 e 1342 del Codice civile.

### **Le Parti**

**La Committente**

\_\_\_\_\_

**Il/La Collaboratore/trice**

\_\_\_\_\_